

IMPOSTE E TASSEdi **IDA DOMINICI****Super ammortamento 2019 e credito imposta 2020**

La legge di Bilancio 2020 prima e il "Decreto Rilancio" in seguito, hanno modificato la disciplina per l'agevolazione fiscale, prevedendo maggiori termini e modificandone la natura.

Per il 2020, la parola d'ordine è supportare e incentivare le imprese. La legge di Bilancio 2020 ha infatti introdotto un **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** commisurato al loro costo di acquisizione, in sostituzione delle discipline di super e iper ammortamento. Il nuovo incentivo, pur ereditandone l'ambito applicativo soggettivo e oggettivo, sostituisce il precedente e diventa un credito d'imposta. La misura prevede che per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del **40%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del **20%** del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti in **beni strumentali immateriali** funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è riconosciuto, invece, un credito d'imposta nella misura del **15%** del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000 euro. Per investimenti in **altri beni strumentali materiali** è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del **6%** nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro ed è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo al completamento dell'investimento. La misura del credito d'imposta è comunque **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano a oggetto gli stessi costi, però nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Naturalmente sono escluse dall'incentivo le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale.

La misura in commento è riconosciuta se gli investimenti vengono effettuati a decorrere **dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020**; entro il **30.06.2021** a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Nel 2020, occorre però fare attenzione perché c'è tempo fino al **31.12.2020** per consegnare i beni materiali strumentali nuovi per fruire del **super ammortamento 2019**, ma a condizione che entro il 31.12.2019 sia stato pagato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto e l'ordine d'acquisto sia stato formalmente accettato. Il "Decreto Rilancio", infatti, **sposta dal 30.06.2020 al 31.12.2020** la scadenza prevista dal decreto Crescita per **consegnare i beni oggetto di investimento tra il 1.04 e il 31.12.2019** ai fini della fruizione della maggiorazione figurativa di costo del 30% valida solo ai fini della deduzione Ires delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. In considerazione dell'emergenza Covid-19, l'art. 50 del "Decreto Rilancio" (D.L. 34/2020) dispone, infatti, che il termine del 30.06.2020, entro il quale è necessario che avvenga la consegna dei beni materiali strumentali nuovi per beneficiare del super ammortamento (30% di maggiorazione figurativa del costo di acquisizione), è differito al 31.12.2020.